

COMMENTO ALLE NORMATIVE RACCOLTE

Sia nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea che nella Convenzione per la Protezione dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali, l'Unione Europea riconosce i diritti giuridici e afferma la tutela della uguaglianza e dell'assenza di discriminazioni.

Il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea consente al Consiglio europeo di "agire per combattere tutte le discriminazioni basate su sesso, razza, colore, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, opinione politica o di qualunque altro genere, religione o credenza, appartenenza a una minoranza nazionale, proprietà, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale.,,

Nell'ambito di questi poteri sono state adottate un certo numero di direttive, come la 2000/43/EC, direttiva sul principio della parità di trattamento e sulla non-discriminazione delle persone a causa della loro origine razziale o etnica, la 2000/78/EC, direttiva sulla parità di trattamento nel lavoro sul piano della religione o delle credenze, della disabilità, dell'età o dell'orientamento sessuale e la 2002/73/EC, direttiva sulla parità fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso alla occupazione, alla formazione, alla promozione professionale e le condizioni di lavoro.

I vari Paesi europei hanno inoltre loro leggi di accessibilità per gli spazi urbani, il sostegno economico e le condizioni speciali per l'occupazione degli handicappati, le sovvenzioni per l'adattamento dei luoghi di lavoro e degli edifici pubblici, ecc.

Le normative raccolte nella 'banca dati' del progetto INPUT costituiscono solo un campione della produzione legislativa dei Paesi coinvolti nel progetto sull'argomento del superamento delle discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità.

Occorre inoltre precisare che in questo schematico censimento non si è volutamente tenuto conto delle norme relative a benefici economici, previdenziali, ecc..., che rappresentano in alcuni Paesi la massima parte degli interventi.

La composizione della 'banca dati' non poteva non essere influenzata dalle diverse tradizioni giuridiche: abbiamo così per la Francia la prevalenza di un 'testo unico' nazionale, cui fa riscontro in Italia e in Spagna una maggiore presenza di specifiche normative regionali e locali.

Dai dati raccolti appare come i sistemi giuridici dei vari Stati abbiano affrontato l'argomento in tempi diversi (una prima circolare ministeriale italiana risale al 1968), ma una decisa accelerazione nella produzione normativa si sia senza dubbio verificata nel corso degli anni '90.

L'analisi delle principali fonti normative relative alla non-discriminazione delle persone con disabilità nei vari Paesi ha mostrato, come era prevedibile, una certa omogeneità di approccio anche nella evoluzione che si è verificata in particolare negli ultimi anni. Da una visione puramente assistenziale e 'sanitaria', quasi esclusivamente rivolta alla tutela delle persone con disabilità grave o comunque certificata (in genere definite con il termine 'disabile' o altri equivalenti), si sta progressivamente passando a un concetto generale di 'accessibilità' e alla interpretazione, promossa dalle organizzazioni delle persone disabili, da agenzie internazionali e da esperti del settore, della non-discriminazione come diritto a una 'vita indipendente', intesa come possibilità di una attiva partecipazione delle persone con disabilità alla vita della loro comunità; come soggetti che esercitano il loro diritto ad assumere decisioni circa la loro propria esistenza e non come pazienti o destinatari delle decisioni di altri; come persone che incontrano difficoltà speciali nel soddisfare alcune esigenze normali, piuttosto che come persone speciali con bisogni diversi da quelli del resto dei loro concittadini, e come cittadini che chiedono sostegno per soddisfare i loro bisogni ma soprattutto cambiamenti del contesto ambientale per eliminare gli ostacoli alla loro completa partecipazione.

Nonostante questa tendenza evolutiva le normative più numerose riguardano, per ovvii motivi, prescrizioni relative ad aspetti tecnici più facilmente regolamentabili, come le caratteristiche degli edifici, dei mezzi di trasporto e degli spazi pubblici. Non mancano però, in particolare nella

produzione legislativa più recente, indicazioni più complesse. Ad esempio nella legge lituana n. IX-2228 del 2004 si fa esplicito riferimento al 'linguaggio dei gesti' come 'madre lingua dei non-udenti'; un decreto dello stesso anno emanato in Spagna fornisce prescrizioni relative anche all'arredo urbano.

.....

Il definitivo salto di qualità è però quello fornito dalla prima Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con Disabilità, approvata dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel dicembre 2006, che all'art. 4 impegna gli Stati aderenti a incoraggiare l'applicazione dei principi dell'Universal Design nell'elaborazione degli standard e delle linee guida nazionali.

Si tratta dunque di una indicazione generale, che dovrebbe trovare riscontro in tutte le normative tecniche di nuova emissione e che dovrebbe incentivare i progettisti e i tecnici a tenere conto nel loro lavoro delle necessità di tutte le persone, superando il concetto del 'normodotato' e facendosi carico non solo delle disabilità gravi e formalmente riconosciute, ma più in generale delle diverse abilità funzionali derivanti dalle normali diversità esistenti fra le persone e dovute anche semplicemente all'età o a caratteristiche morfologiche.

Conquista particolarmente importante sul piano culturale, in particolare nelle società più sviluppate, dove la crescita dell'età media è un dato costante e le persone con oltre 65 anni di età costituiscono una percentuale importante della popolazione.